

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
IV^a SEZIONE
C. Femminile – Calcio a 5 – S.G.S. – Settore Tecnico**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 41/CGF
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 Novembre 2007, ha adottato la seguente decisione:

1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Persichelli Avv. Cesare – Componenti; Catania Dr. Rimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1. RICORSO DELL’ACF GRAPHISTUDIO CAMPAGNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE DI GARA INFLITTA ALLE CALCIATRICI SEDONATI SILVIA E TROIANO JESSICA, SEGUITO GARA VILLAPUTZU/GRAPHISTUDIO CAMPAGNA DEL 21.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – L.N.D. – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dall’ACF Graphistudio Campagna di Maniago (Pordenone). Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2. RICORSO DELLA CALCIATRICE SEDONATI SILVIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE DI GARA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VILLAPUTZU/GRAPHISTUDIO CAMPAGNA DEL 21.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – L.N.D. – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla calciatrice Sedonati Silvia e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 3. RICORSO DELLA CALCIATRICE TROIANO JESSICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE DI GARA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VILLAPUTZU/GRAPHISTUDIO CAMPAGNA DEL 21.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio Femminile – L.N.D. – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dalla calciatrice Troiano Jessica e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Cirillo Dr. G. Paolo – Componenti; Catania Dr. Rimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 4. RICORSO DELL'A.S. TERMOLI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTESILVANO CALCIO A 5/TERMOLI CALCIO A 5 DEL 24.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – L.N.D. – Com. Uff. n. 144 del 26.10.2007)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra presentato dall'A.S. Termoli Calcio a 5 di Termoli (Campobasso) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 5. RICORSO DELL'A.S.D. FORTITUDO MOZZECANE C.F. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL'AMMENDA DI EURO 1.500,00 ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA PER TRE GARE ALLA CALCIATRICE GARDONI DENISE, SEGUITO GARA VALBRUNA VICENZA/FORTITUDO MOZZECANE DEL 21.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 32 del 25.10.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra presentato dall'A.S.D. Fortitudo Mozzecane C.F. di Mozzecane (Verona) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

Publicato in Roma il 9 Novembre 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete